



**CONVENZIONE PER L'ESTENSIONE DELLE FUNZIONI
DEL DIFENSORE CIVICO DELLA PROVINCIA AL COMUNE DI
SAN PIETRO IN GU**

PREMESSO:

- che la figura del Difensore Civico della Provincia di Padova è disciplinata dalle seguenti disposizioni:
- articolo 11 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 come modificata dalla legge 26 marzo 2010 n. 42 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2;
- articoli 37-41 dello Statuto della Provincia;
- vigente "Regolamento per l'elezione e l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico", approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 23 di reg. in data 22.4.2010;
- che, ai sensi dello Statuto Provinciale e del citato Regolamento nonché dalla legge 26 marzo 2010 n. 42 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, è possibile, mediante convenzione, estendere l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico Territoriale anche a favore dei Comuni del territorio;
- che lo schema di convenzione regolante i rapporti fra Provincia di Padova e Comuni del territorio per l'estensione delle funzioni del Difensore Civico Territoriale è stato approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 24 di reg. in data 22.4.2010;
- che detto esercizio comporta un adeguato contributo da parte dei Comuni convenzionati alla Provincia, stabilito dal Consiglio Provinciale sentiti in merito gli Enti interessati;
- che il Consiglio Comunale del Comune di SAN PIETRO IN GU, con deliberazione n. 16 in data 28/9/2010, esecutiva, ha approvato lo schema di convenzione trasmesso dalla Provincia stabilendo di convenzionarsi con la medesima;

tra

- GIAN PAOLO TURCATO, nato ad Abano Terme (PD) il 25 gennaio 1956, il quale interviene nel presente atto in qualità di Dirigente responsabile dell'Ufficio del Difensore Civico della Provincia di Padova, con sede legale in Padova - piazza Antenore n. 3 (c.f. 80006510285 - p. IVA 00700440282), e come tale in rappresentanza della stessa Provincia in forza all'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

e

- CLAUDIO DONA', nato a Vicenza il 10 maggio 1963, il quale interviene nel presente atto in qualità di Responsabile dei servizi amministrativi e finanziari del Comune di SAN PIETRO IN GU (Comune OSPITATO), con sede legale in piazza Grandina n. 37 (c.f. 81000550285/p. IVA 01764300289), e come tale in rappresentanza dello stesso Comune in forza all'articolo 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

si conviene e si stipula quanto segue.

ART. 1 - OGGETTO

La presente convenzione viene stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 tra la Provincia di Padova ed il Comune di San Pietro in Gu per l'estensione delle funzioni esercitate dal Difensore Civico Territoriale agli atti ed ai procedimenti di competenza del Comune, secondo le modalità organizzative di cui agli articoli seguenti.

Art. 2 - OBBLIGHI DELLA PROVINCIA

La Provincia s'impegna a comunicare al Comune le modalità organizzative adottate per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore Civico; in particolare verrà comunicato con

tempestività al Comune ospitante, che ne informerà i Comuni ospitati, il calendario delle presenze del Difensore Civico presso la sede Provinciale e presso la sede messa a disposizione dal Comune ospitante e le sue eventuali variazioni.

In caso d'impedimento, per l'espletamento delle proprie attività il Difensore Civico Territoriale può avvalersi di collaboratori del proprio ufficio.

ART. 3 - OBBLIGHI DEL COMUNE OSPITANTE

Il Comune "ospitante" si obbliga:

- a) a mettere a disposizione del Difensore Civico Territoriale un'appropriata sede, idonea al ricevimento di cittadini residenti del territorio e degli altri Comuni "ospitati" secondo il calendario trasmesso dalla Provincia. Le conseguenti spese nonché quelle attinenti agli arredi, alle attrezzature, al personale e a quanto altro necessario per il buon funzionamento dell'Ufficio, sono a totale carico del Comune;
- b) a comunicare tempestivamente alla Provincia il nominativo del personale Comunale che farà in loco da referente all'Ufficio del Difensore Civico Territoriale;
- c) a trasmettere ai Comuni ospitati il calendario delle presenze del Difensore Civico presso la propria sede e a comunicare le eventuali modifiche allo stesso, secondo indicazioni della Provincia;
- d) a garantire al Difensore Civico, nell'espletamento della propria attività, piena libertà, indipendenza e collaborazione.

ART. 4 - OBBLIGHI DEL COMUNE OSPITATO

Il Comune "ospitato" si obbliga:

1. ad indirizzare, per la fruizione del servizio oggetto della presente convenzione, i propri cittadini residenti verso le strutture messe a disposizione dalla Provincia di Padova o dal Comune di **FONTANIVA** indicato dalla Provincia stessa quale "Comune ospitante";
2. a garantire al Difensore Civico, nell'espletamento della propria attività, piena libertà, indipendenza e collaborazione.

ART. 5 - DURATA

La presente convenzione avrà durata nei limiti di cui all'art. 9.

ART. 6 - ISTANZE

Le istanze, da redigersi preferibilmente su apposito modello predisposto dalla Provincia, reperibile anche sul sito internet dell'Ente, devono essere inviate al Difensore Civico della Provincia di Padova e pervenire secondo una delle seguenti modalità:

- via posta (indirizzo: Difensore Civico - Provincia di Padova - Piazza Antenore n. 3 - 35121 PADOVA);
- via fax corredate da copia di documento valido d'identità;
- via posta elettronica (indirizzo: difensore.civico@provincia.padova.it) corredate da copia di documento valido d'identità.

Le istanze potranno anche essere consegnate a mano all'Ufficio del Difensore Civico della Provincia di Padova - piazza Antenore n. 3, Padova, durante l'orario di apertura al pubblico degli stessi.

Se ritenuto necessario od opportuno per l'istruttoria della pratica, il Difensore Civico può convocare il richiedente presso gli uffici del Comune o presso la sede della Provincia.

ART. 7 - RAPPORTI FINANZIARI

L'indennità di funzione ed il rimborso delle spese di viaggio del Difensore Civico, ai sensi delle vigenti disposizioni regolamentari, è a totale carico della Provincia.

A titolo di contributo per il servizio del Difensore Civico il Comune verserà alla Provincia, entro il 31 marzo di ogni anno, la propria quota così come stabilito dal Consiglio Provinciale con proprio provvedimento; detto importo potrà essere aggiornato dallo stesso organo così come previsto dal "Regolamento sul Difensore Civico della Provincia".



Per decorrenza o scadenza di convenzioni verificatesi nel corso dell'anno solare, l'importo dovuto verrà calcolato in dodicesimi, con arrotondamento a mese intero per frazioni superiori a 15 giorni.

In caso di scadenza anticipata della convenzione il pagamento dovrà intervenire nei due mesi successivi.

ART. 8 - FORME DI CONSULTAZIONE

Le parti s'impegnano ad effettuare un esame contestuale dei reciproci rapporti in relazione al servizio ogni qualvolta sia ritenuto opportuno e richiesto, anche da una sola delle stesse.

Una volta presentata al Consiglio Provinciale, la Provincia trasmetterà al Consiglio Comunale la relazione redatta dal Difensore Civico, atto che riporta l'attività svolta dallo stesso su tutto il territorio provinciale durante l'anno precedente.

ART. 9 - RECESSO

E' facoltà delle parti recedere in qualsiasi momento, e senza penalità, dalla presente convenzione dandone comunicazione all'altra parte con preavviso di almeno sessanta giorni.

Il Comune ha altresì il diritto di recedere dalla presente convenzione entro 30 giorni decorrenti dall'esecutività della delibera di Consiglio Provinciale di elezione del nuovo Difensore Civico Territoriale.

Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente, la presente convenzione si intenderà tacitamente rinnovata sino alla scadenza di cui al precedente art. 5.

ART. 10 - RESPONSABILITA'

La Provincia è esonerata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni o incidenti al Comune o a terzi a causa od in occasione dell'esercizio delle funzioni del Difensore Civico presso il Comune ospitante.

ART. 11 - CONTROVERSIE

Ogni controversia che dovesse insorgere in relazione alla presente convenzione è deferita alla competente Autorità Giudiziaria. Si stabilisce la competenza del Foro di Padova.

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, si rinvia alle disposizioni contenute nel "Regolamento sul Difensore Civico della Provincia", che il Comune dichiara di accettare integralmente, nel sottoscrivere la presente convenzione.


Letto, confermato e sottoscritto.

Comune di
SAN PIETRO IN GU
Claudio Dona



Provincia di Padova
II DIRIGENTE Ufficio Difensore Civico

Gian Paolo Turcato



16 OTT 2010

